

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 8 del 25/10/2013

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Antiriciclaggio

L'attuale sistema normativo finalizzato a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è contenuto nel D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni con il quale il legislatore detta gli obblighi a carico di intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti nonché introduce sanzioni sia penali che amministrative per la violazione di detti obblighi.

L'art. 2, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 231/2007, prevede che costituiscono "riciclaggio" la *"conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni"*, nonché l'*"occultamento"*, la *"dissimulazione"*, l'*"acquisto"*, la *"detenzione"*, o l'*"utilizzazione"* di beni essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività".

Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, compresi dunque i professionisti, hanno l'obbligo di provvedere all'adeguata verifica dei propri clienti.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

info@studiodispirito.it

www.studiodispirito.it

In particolare, per le professioni economico contabili, si rende necessaria l'approfondita conoscenza e il continuo monitoraggio del rapporto con il soggetto richiedente la prestazione.

La valutazione del rischio, deve essere effettuata dal momento in cui si riceve l'incarico e comporta l'obbligo di astensione dal compimento della prestazione qualora i risultati della valutazione consiglino l'instaurarsi o la prosecuzione del rapporto professionale (art. 23 D.Lgs. n. 231/2007). Quando, infatti, il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un rapporto continuativo con essa.

IDENTIFICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA:

L'adeguata verifica è obbligatoria quando:

- a) la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad € 15.000,00;
- b) quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000,00, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Anche la "tenuta della contabilità" è operazione assoggettata all'obbligo di adeguata verifica nell'ambito delle operazioni di valore non determinato o non determinabile.

E' invece esclusa dall'obbligo di adeguata verifica l'attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.

Presupposto fondamentale per l'esecuzione dell'adeguata verifica consiste nell'identificazione del cliente e del titolare effettivo che va effettuato, per il professionista, prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

dell'operazione. Tutti i clienti (sia nuovi che già acquisiti) devono fornire, sotto la propria responsabilità:

- ✓ per le persone fisiche: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
- ✓ per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale/partita iva; verificare l'esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.
- ✓ i dati identificativi del titolare effettivo che è rappresentato:
 - dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività;
 - nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza:
 - a. possiedono o controllano tale entità (con il possesso del 25 per cento più uno delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno alla società),
 - b. ne risultano i beneficiari.

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti.

Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, deve, in ossequio alla valutazione del rischio, astenersi dall'eseguire la prestazione professionale, ai sensi dell'art. 23 del decreto, ovvero deve porre fine alle eventuali prestazioni professionali già in corso, valutando l'opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto interessato alla UIF.

L'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale o operazione (art. 20 D.Lgs. n. 231/2007). Gli elementi da valutare sono:

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

- a. con riferimento al cliente: la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b. con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: la tipologia dell'operazione, la modalità di svolgimento dell'operazione, l'ammontare, la frequenza delle operazioni e durata del rapporto, la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo, o della prestazione professionale ed infine l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

In particolare, il professionista assegna un determinato punteggio in termini di minore o maggiore rischiosità sia rispetto al cliente sia rispetto all'operazione. Dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice espressione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La documentazione raccolta in sede di identificazione ed adeguata verifica compone il "fascicolo cliente" che deve essere conservato e reso disponibile per qualsiasi indagine effettuata dalle autorità competenti per 10 anni dall'esecuzione dell'operazione, dalla cessazione della prestazione professionale. Archiviazione che può essere cartacea o informatica.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: l'obbligo posto a carico del professionista di segnalare le operazioni sospette è contenuto nell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007. I professionisti inviano alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Occorre fare attenzione, ai fini della segnalazione:

- a) al coinvolgimento dei soggetti costituiti o operanti in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- b) ad operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- c) ad operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

- d) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- e) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- f) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura della prestazione;
- g) alla reticenza del cliente nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, scopo e natura della prestazione richiesta; attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, patrimoniale, ecc..

In particolare, rispetto alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, si rammenta quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 €. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta e Poste Italiane".

Nella operatività quotidiana del dottore commercialista sussistono ambiti operativi più esposti alle situazioni vietate dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Nella tenuta delle contabilità ordinarie, ad esempio, potranno essere visionati dal professionista pagamenti in un'unica soluzione di denaro contante di fatture per importi pari o superiori ai 1.000,00 € (iva compresa) il trasferimento di denaro fra società e soci eseguiti in contanti per importi superiori a tale valore come nel caso di finanziamenti fra soci e società e distribuzione di utili tra soci. In questi casi, **il professionista sarà chiamato alla comunicazione, non appena di tali movimenti prenda cognizione ed in ogni caso, non oltre il termine massimo di 30 giorni.**

Oltre all'uso del denaro contante, i professionisti devono vigilare sulla regolarità degli assegni. Infatti, i professionisti devono comunicare le infrazioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007:

- comma 5, assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori ad € 1.000,00 senza nome o ragione sociale del beneficiario o clausola di non trasferibilità;
- comma 6, assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (m.m) girati non per l'incasso;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

- comma 7, assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Le irregolarità percepite in tema di contanti ed assegni vanno comunicate alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti. Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del Mef riguardano tutte le infrazioni ex art. 49, cioè sia quelle fino a 250.000,00 € sia quelle relative ad irregolarità di importo superiore a detta soglia, non assoggettabili ad oblazione. La comunicazione andrà effettuata dal professionista a prescindere dal sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, nel senso che nessuna valutazione soggettiva in questi casi dovrà essere posta in essere. Nella comunicazione andranno inseriti i dati identificativi dei soggetti che hanno partecipato alla transazione, la tipologia del contratto, o pagamento che ha dato origine alla stessa, il nominativo del professionista che effettua la comunicazione. Inoltre, il novellato comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che l'infrazione venga comunicata anche alla Guardia di Finanza. Quest'ultima in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne da comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

ASPETTI SANZIONATORI: il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di responsabilità, di tipo **penale o amministrativa**, a carico del professionista che non adempie correttamente agli obblighi di collaborazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2007. In particolare sono sanzionate sia le violazioni di obblighi che risultano essere "prodromici" rispetto all'istituzione dell'archivio unico informatico, sia quelle di adempimenti successivi alla segnalazione di operazioni sospette. In merito alla identificazione ed adeguata verifica, ad esempio, la norma sanziona sia il professionista che l' "esecutore dell'operazione" che non fornisce idonee e corrette informazioni, impedendo di fatto al professionista di adempiere all'obbligo relativo. Tale violazione costituisce un delitto punito con la pena detentiva della reclusione da sei mesi ad un anno e con la pena pecuniaria della multa da 500 a 5.000 euro. L'art. 55, comma 3, punisce, altresì, l'esecutore dell'operazione "*che non fornisce informazioni sullo scopo e **sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale o le fornisce false***".

In merito alle violazioni attinenti trasferimenti di contanti ed assegni la sanzione amministrativa pecuniaria in capo a chi esegue e a chi partecipa alla transazione o emette

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

assegni irregolari, va dall'1% al 40% (minimo € 3.000,00 per illecito). Se l'importo indebitamente trasferito supera i 50.000 € la sanzione minima è aumentata di 5 volte.

Relativamente a questa sanzione è prevista l'oblazione ovvero è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Le sanzioni previste in capo a coloro che omettono, avendone l'obbligo, di comunicare gli illeciti alle Ragionerie Territoriali dello Stato sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie variabile dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di € 3.000,00.

Le disposizioni penali in materia tributaria devono essere valutate con la massima attenzione da parte del professionista, in quanto lo stesso potrebbe essere chiamato a rispondere delle condotte dei propri clienti:

- sia sotto il profilo della sanzione penale di concorso o di favoreggiamento, se viene provato il dolo specifico del consulente;

- sia sotto il profilo della sanzione amministrativa dell'omessa segnalazione di operazione sospetta o di altri inadempimenti alla normativa antiriciclaggio.

Soprattutto con riferimento a quest'ultimo punto, le verifiche della Guardia di Finanza sugli studi professionali in materia di adempimenti antiriciclaggio rendono necessario chiarire definitivamente gli obblighi di segnalazione in materia tributaria.

1. La dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il reato si consuma nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, per cui in tale momento il professionista ha l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta.

2. L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il reato si consuma istantaneamente al momento di emissione o di rilascio di tali documenti, quindi con immediatezza il professionista deve segnalare l'operazione sospetta.

3. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Sussiste l'obbligo di segnalare l'operazione.

4. La dichiarazione infedele. Una volta che la dichiarazione infedele è presentata, la segnalazione va fatta immediatamente.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

- 5. L'omessa dichiarazione.** La condotta criminosa si consuma il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la dichiarazione annuale ed è questo il momento oltre il quale il professionista che assiste a tale condotta deve segnalare.
- 6. Occultamento o distruzione di documenti contabili.** Il fatto criminoso si consuma nel momento dell'occultamento o della distruzione delle scritture e dei documenti contabili. È del tutto evidente che il professionista che ne viene a conoscenza non può fare altro che segnalare.
- 7. L'omesso versamento di ritenute certificate.** Il reato si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, nello stesso momento il professionista è tenuto alla segnalazione.
- 8. L'omesso versamento di IVA.** Anche in questo caso il professionista è tenuto a segnalare l'operazione.
- 9. L'indebita compensazione.** Il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione. È del tutto evidente che, qualora il professionista dovesse sospettare tale condotta criminosa, la segnalazione andrebbe effettuata immediatamente.
- 10. La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.** Il fatto si consuma nel momento del compimento dell'alienazione simulata o di altri atti fraudolenti e non vi è alcun dubbio che il professionista debba segnalare il sospetto di tale condotta criminosa.

Pertanto, si invita la Spett. le clientela, al rispetto della normativa anzidetta considerando gli obblighi di segnalazione previsti in capo al dottore commercialista e alle conseguenze sanzionatorie imputabili allo stesso professionista e al cliente.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it